

Messaggio

numero

7290

data

14 marzo 2017

Dipartimento

CONSIGLIO DI STATO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 14 febbraio 2017 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari per la modifica dell'articolo 42 della Costituzione cantonale: possibilità di referendum facoltativo su ogni aggravio a carico dei cittadini

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 14 febbraio 2017 nella forma elaborata dal deputato Boris Bignasca e cofirmatari domanda di introdurre il referendum facoltativo contro "*tutti gli atti del Consiglio di Stato che comportano un aggravio fiscale per i cittadini*", mediante la modificazione dell'articolo 42 della Costituzione cantonale.

Nel Cantone Ticino soggiacciono al referendum obbligatorio le modificazioni della Costituzione cantonale nonché la revisione totale della stessa (art. 82 cpv. 3 Cost. cant.).

Sulla base dell'articolo 42 sottostanno invece al referendum facoltativo le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale (art. 42 lett. a Cost. cant.) ad eccezione di quelli di natura urgente che hanno una durata massima di un anno e non sono rinnovabili in via d'urgenza (art. 43 Cost. cant.), gli atti che comportano una spesa unica superiore a 1'000'000 di franchi o una spesa annua superiore a 250'000 franchi per almeno quattro anni (art. 42 lett. b Cost. cant.) e gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo (art. 42 lett. c Cost. cant.).

L'atto parlamentare propone ora di introdurre un referendum facoltativo anche contro "*tutti gli atti del Consiglio di Stato che comportano un aggravio fiscale per i cittadini*". Di conseguenza, soggiacerebbero al referendum anche i regolamenti e i decreti esecutivi. Non è chiaro se invece altri tipi di decisioni governative sarebbero esclusi.

La proposta si pone in contrasto con le competenze dell'esecutivo e con l'impostazione costituzionale dei diritti e dei compiti delle autorità e del popolo. Innanzitutto, il Consiglio di Stato non ha un'autonomia propria nel decidere il prelievo di imposte. Queste infatti devono essere decise dal Gran Consiglio (art. 59 cpv. 1 lett. d Cost. cant.). Anche per la riscossione delle tasse (tasse di decisione, tasse di autorizzazione eccetera) vi deve essere una base legale formale. Fondamentalmente solo per le tasse di cancelleria non è necessaria una disposizione di rango legislativo. Il Consiglio di Stato si deve attenere al principio della legalità e può quindi decidere degli adeguamenti tariffali solo in presenza di una base legale che lo autorizzi e entro i limiti della stessa. Evidentemente, l'introduzione di una tale norma presuppone che essa sia stata approvata dal popolo in modo diretto (in

seguito a una votazione conseguente alla riuscita di un referendum facoltativo) o in modo indiretto (se non è stata depositata una domanda di referendum).

Di conseguenza, eventuali aggravii fiscali decisi dal Consiglio di Stato si fondano su disposizioni che hanno già ottenuto l'avallo dei cittadini.

Inoltre, non ci risulta che in altri Cantoni vi siano atti del Governo contro i quali possa essere promossa una domanda di referendum. Il referendum è infatti uno strumento che permette di sottoporre a votazione una decisione (generalmente di natura legislativa) del Parlamento.

Nell'atto parlamentare si menzionano due esempi recenti di atti del Consiglio di Stato comportanti un aumento degli oneri fiscali a carico dei cittadini: la revisione dei valori di stima degli immobili e la ~~modificazi~~ne dei coefficienti per il calcolo dell'imposta di circolazione.

La revisione dei valori di stima si fonda sugli articoli 6-9 della legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare. Il Consiglio di Stato, mediante il decreto esecutivo del 31 maggio 2016 concernente l'aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare sul territorio del Cantone Ticino (BU 2016, 263), ha semplicemente applicato delle norme approvate dal Gran Consiglio e già sottoposte a referendum facoltativo, che stabiliscono un certo automatismo nella fissazione dei valori di stima nel caso di mutamenti rilevanti nei fattori influenti sulla valutazione dei fondi. Qualora s'intenda modificare questa impostazione è sufficiente modificare gli articoli 6-9 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare. Questi articoli sono comunque stati pubblicati nel Foglio ufficiale e sono stati approvati (indirettamente) dal popolo poiché contro la legge non è stato promosso un referendum.

Anche per l'imposta di circolazione valgono i medesimi principi. Il sistema degli ecoincentivi figura nell'articolo 1a della legge del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore. Il coefficiente da applicare per la determinazione dell'imposta di circolazione deve essere stabilito dal Consiglio di Stato (art. 1a cpv. 2). La legge stessa fissa il margine di manovra concesso al Consiglio di Stato: esso deve verificare periodicamente ("*almeno ogni due anni*") il coefficiente di moltiplicazione, perché il sistema deve garantire la neutralità finanziaria (art. 1a cpv. 5). Le possibilità di intervento del Governo sono pertanto ben definite dalla legge, la quale – va ricordato – era comunque stata sottoposta al referendum facoltativo. Infine, in questo caso specifico, la ~~modificazi~~ne dei calcoli dell'imposta di circolazione non ha comportato un aumento dell'onere fiscale all'insieme dei cittadini.

In conclusione, per le ragioni esposte, vi invitiamo a respingere l'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri